

## Informativa Allianz Direct

### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La direttiva europea in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi (Direttiva (UE) 2016/97 – “**Direttiva IDD**”), che detta disposizioni afferenti l’attività di distribuzione assicurativa, ha inteso, inter alia, rafforzare anche la disciplina in materia di conflitti di interesse.

In attuazione della Direttiva IDD, il **Regolamento Delegato (UE) 2017/2359** concernente gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla gestione, creazione e distribuzione di **prodotti di investimento assicurativi** richiede alle imprese di assicurazione di elaborare, attuare e mantenere un’efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata alla loro dimensione.

Il **Regolamento IVASS n.41/2018** all’art. 35:

- richiede alle Compagnie di elaborare, attuare e mantenere efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse;
- precisa che nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l’impresa deve evitare di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti;
- qualora i presidi adottati non siano sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del contraente, richiede alle Compagnie di fornire informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il contraente possa assumere una decisione informata.

### POLITICA PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

In adempimento alle citate disposizioni normative, Allianz Direct S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”) ha adottato una specifica **Politica per la gestione dei conflitti di interesse** (di seguito anche la “Policy”).

La policy descrive **le tipologie di conflitti di interesse** che possono insorgere al momento della prestazione delle attività di distribuzione assicurativa, nonché di realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione e la cui esistenza potrebbe danneggiare gli interessi della clientela e **le procedure e le misure da adottare per la gestione dei conflitti di interesse individuati**.

Il documento considera i conflitti di interesse, potenziali o esistenti, idonei a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, considerando altresì le interrelazioni con le altre Società del Gruppo che prestano servizi correlati.

[allianzdirect.it](http://allianzdirect.it)

Allianz Direct S.p.A.  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. + 39 02 3045.9009  
[allianzdirect@pec.allianzdirect.it](mailto:allianzdirect@pec.allianzdirect.it)  
[www.allianzdirect.it](http://www.allianzdirect.it)

CF e Registro imprese di Milano  
n. 01711850154 - Società appartenente  
al Gruppo IVA Allianz  
con P.IVA n. 01333250320.  
Capitale Sociale euro 65.977.989 i.v.

Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007  
Società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz  
Albo Gruppi Assicurativi n. 018  
Soggetta a direzione e coordinamento  
di Allianz S.p.A.

In particolare, la Compagnia adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Compagnia, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i propri clienti, o tra diversi clienti.

In tal modo, la Compagnia **è in condizione di prevenire l'insorgenza di alcuni conflitti** e, nei casi in cui ciò non sia possibile, **di adottare le procedure interne e le misure organizzative idonee a gestire i conflitti individuali, al fine di evitare, con ragionevole certezza, che gli stessi rechino pregiudizio agli interessi dei clienti.**

Laddove le misure adottate non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Compagnia provvederà a darne specifica informativa nella sessione del sito dedicata al singolo prodotto, al fine di consentire al contraente una decisione informata.